

Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

Modifica del ...

Avamprogetto dell'8.12.2017

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici al commercio è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 95 capoversi 1 e 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale³,
in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 2001⁴ di emendamento della
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS) e dei suoi allegati H e I;
in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 1972⁵ tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità economica europea;
in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 1994⁶ sugli ostacoli tecnici agli
scambi;
in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della
conformità,

RS

- 1 FF 2017 ...
- 2 RS 946.51
- 3 RS 101
- 4 RS 0.632.31
- 5 RS 0.632.401
- 6 RS 0.632.20 allegato 1A.6
- 7 RS 0.946.526.81

2017-.....

*Titolo prima dell'art. 16c***Sezione 2: Obbligo di notifica delle derrate alimentari***Art. 16c*

¹ Gli importatori e i produttori che immettono in commercio derrate alimentari conformemente all'articolo 16a capoverso 1 devono preventivamente notificarle all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

² La notifica vale un anno.

³ Il Consiglio federale stabilisce quali dati sono da comunicare.

Art. 16d

Abrogato

Art. 16e cpv. 2

² In deroga all'articolo 4a capoverso 1 lettera b è sufficiente che l'informazione sul prodotto sia redatta come segue:

- a. le avvertenze e i consigli di prudenza come anche le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone: nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio;
- b. le avvertenze per derrate alimentari e oggetti d'uso: in almeno una lingua ufficiale della Confederazione; eccezionalmente possono essere redatte in un'altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati sulla derrata alimentare o sull'oggetto d'uso in modo sufficiente e inequivocabile.

Art. 20 cpv. 6

Abrogato

Art. 28a **Infrazioni all'obbligo di notifica delle derrate alimentari**

¹ È punito con una pena pecuniaria fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente viola l'obbligo di notifica delle derrate alimentari (art. 16c).

² Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 20 000 franchi.

Art. 31 cpv. 2 lett. b

² Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi:

- b. delle derrate alimentari notificate secondo l'articolo 16c.

Art. 31a Disposizione transitoria della modifica del ...

Le derrate alimentari immesse in commercio sulla base di una decisione di portata generale secondo l'articolo 16*d* del diritto anteriore devono essere notificate all'USAV entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

